



Città di Vigevano

**Settore Servizi Tecnici e del Territorio**  
Servizio Verde Pubblico, ambiente

**ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2022**

**Oggetto: VEGETAZIONE SITA IN PROPRIETA' PRIVATA SUL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI VIGEVANO ED INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA .  
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI**

**IL SINDACO**

**VISTA:**

la nota della Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) – pervenuta in data 20.07.2022 protocollo comunale n. 50386 avente ad oggetto "*Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria*", con la quale si chiede l'emissione di ordinanza con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e di alberi che possano in caso di caduta interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**VISTO:**

- l'art. n. 52 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei*";

- l'art. n. 55 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";

**VISTO ALTRESI':**

l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

**PRESO ATTO:**

dei rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, oltre al pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, con possibile propagazione ad aree più vaste;

**CONSIDERATO QUINDI:**

- che gli interventi proposti rientrano tra quelli necessari ed urgenti a scongiurare situazioni di pericolo e a garantire la circolazione dei treni;
- che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza;
- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90;

**RICHIAMATO:**

l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**ORDINA**

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Vigevano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, a:

- provvedere alla costante cura e manutenzione di alberi, piante e siepi che si protendono oltre il confine privato e che possono rappresentare una potenziale interferenza con la viabilità ferroviaria;
- verificare ed eliminare, i fattori di pericolo per caduta di rami o alberi e che possano mettere a rischio la pubblica incolumità ed eventuale interruzione della viabilità pubblica, dei pubblici servizi e degli esercizi ferroviari;
- effettuare la costante pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca ed ogni altro materiale combustibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del DPR 753/1980;

tutto ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

**AVVERTE**

che in caso di interferenza e/o caduta della suddetta vegetazione che possa causare interruzioni di pubblico servizio o danneggiamenti alla rete ferroviaria, l'Ente preposto si riserva di avanzare richieste di risarcimento danni

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- 1 resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale ([www.comune.vigevano.pv.it](http://www.comune.vigevano.pv.it));
- 2 divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- 3 divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Vigevano, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- 4 trasmessa in copia a:
  - RFI;

- Prefettura di Pavia;
- tutte le forze dell'Ordine operanti sul territorio.

## **R E N D E   N O T O**

1. Che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 (e successive modifiche art 32 L. 689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
2. che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **I N F O R M A**

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Pavia (Legge 6.12.1971 n.1034 e ss.mm.ii.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

Lì, 22/07/2022

IL SINDACO  
CEFFA ANDREA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---